

Condizioni generali di acquisto di VHIT S.p.A. Società unipersonale

1. Ambito di applicazione.

- 1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate "Condizioni") si applicano a tutti i rapporti contrattuali, correnti ovvero futuri, tra VHIT S.p.A. Società unipersonale (di seguito denominata "Acquirente") e i fornitori di beni e i prestatori di servizi (di seguito collettivamente denominati "Fornitore") (ciascuno di seguito denominato "Parte" o, collettivamente, "Parti") per l'acquisto di beni e servizi (di seguito collettivamente denominati "Beni").
- 1.2 Qualsiasi condizione contrattuale del Fornitore che si discosti da, ovvero integri, le presenti Condizioni non sarà riconosciuta né accettata dall'Acquirente, salvo che essa non sia stata espressamente accettata per iscritto da quest'ultimo. L'accettazione o il pagamento dei Beni da parte dell'Acquirente non costituisce accettazione delle condizioni contrattuali del Fornitore, anche nel caso in cui l'accettazione o il pagamento siano stati effettuati conoscendo le condizioni in conflitto con le, ovvero integrative delle, presenti Condizioni.
- 1.3 Tutte le condizioni contrattuali del Fornitore precedentemente accettate dall'Acquirente che si pongano in conflitto con, ovvero integrino, le presenti Condizioni sono da considerarsi non più accettate dall'Acquirente e dunque non applicabili ai rapporti contrattuali disciplinati da dette Condizioni.

2. Conclusione e modifiche del Contratto. Comunicazioni.

- 2.1 I contratti di fornitura, i contratti quadro, i contratti individuali, gli ordini, i piani di consegna e qualsiasi altro accordo tra le Parti, così come ogni successiva modifica, variazione e/o integrazione degli stessi, dovranno essere stipulati per iscritto. Gli accordi verbali di qualsiasi tipo, compresi eventuali emendamenti, variazioni e/o integrazioni alle presenti Condizioni, saranno privi di effetto se non confermati per iscritto dalle Parti.
- 2.2 La proposta del Fornitore dovrà includere il prezzo dei Beni e ogni relativo costo, tassa, imposta e/o altro onere necessario al fine della consegna dei Beni nel luogo stabilito dall'Incoterm applicabile, e vincolerà il Fornitore per l'intero periodo di accettazione indicato nella proposta. Le spese sostenute dal Fornitore per la redazione della proposta non saranno rimborsate dall'Acquirente in nessun caso.
- 2.3 Gli ordini sono vincolanti per l'Acquirente solo a condizione che siano firmati da un dirigente o da un altro dipendente dell'Acquirente munito dei necessari poteri di rappresentanza.
- 2.4 I piani di consegna diverranno vincolanti qualora non siano rifiutati dal Fornitore entro 2 (due) giorni lavorativi dal loro ricevimento.
- 2.5 L'Acquirente ha il diritto di modificare ovvero annullare un ordine in qualsiasi momento prima dell'accettazione dello stesso da parte del Fornitore.
- 2.6 La modifica di un ordine da parte del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifica del prezzo, della quantità, della data o del luogo di consegna, del *design*, del tipo di imballaggio e/o del metodo di spedizione dei Beni) rimarrà priva di effetto in assenza del previo consenso scritto dell'Acquirente.
- 2.7 Qualsiasi risposta del Fornitore contenente condizioni diverse o aggiuntive rispetto all'ordine dell'Acquirente sarà considerata un rifiuto di tale ordine da parte del Fornitore. Qualora il Fornitore decida di dare comunque esecuzione all'ordine alle condizioni diverse o aggiuntive, si considererà stipulato tra le Parti un contratto di acquisto di Beni conforme alle condizioni contenute nell'ordine originario dell'Acquirente.
- 2.8 Si applicano le Specifiche di Imballaggio e il Manuale della Logistica dell'Acquirente, che il Fornitore dichiara essere stati messi a sua disposizione.
- 2.9 Qualsiasi comunicazione inviata via telefax, mediante trasmissione di dati a distanza o per *e-mail* sarà considerata conforme al requisito della forma scritta ai sensi delle presenti Condizioni.

3. Prezzo. Condizioni di pagamento. Fatturazione.

- 3.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, tutti i prezzi concordati si intendono "Franco Vettore (luogo convenuto)" (FCA® Incoterms 2020), imballaggio incluso e IVA esclusa.
- 3.2 Si applicano le istruzioni contenute negli ordini o nei piani di consegna dell'Acquirente. Le fatture non devono essere allegate alle spedizioni, ma recapitate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'ordine o nel piano di consegna e inviate in un'unica copia, con indicazione del numero di fattura e di ogni altro riferimento.
- 3.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, il termine di pagamento delle fatture è entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a condizione che quest'ultima sia stata debitamente emessa e inviata dal Fornitore, ricevuta dall'Acquirente all'indirizzo di fatturazione specificato nell'ordine, ovvero nel piano di consegna, e verificata con successo dall'Acquirente.

4. Controllo delle esportazioni e operazioni doganali.

- 4.1 Il Fornitore informerà l'Acquirente, nei suoi documenti commerciali ovvero con altri mezzi di comunicazione da quest'ultimo specificati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme), in merito a qualsiasi requisito o restrizione applicabile alla (ri)esportazione dei Beni (inclusi *software* e tecnologia) ai sensi dei regolamenti doganali e di controllo delle esportazioni applicabili, nonché in base ai regolamenti doganali e di controllo delle esportazioni del paese di origine dei Beni.
- 4.2 In tempo utile prima della prima consegna, il Fornitore invierà all'Acquirente via *e-mail* le seguenti informazioni sui Beni soggetti a requisiti di (ri)esportazione o restrizioni:
 - codice materiale;
 - nome e descrizione dei Beni;
 - tutti i numeri dell'elenco delle esportazioni applicabili, compreso l'*Export Control Classification Number* in conformità con la *U.S. Commerce Control List* (ECCN);
 - paese d'origine dei Beni ai sensi della *policy* commerciale;
 - codice HS dei Beni.Il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente l'ECCN (compreso l'EAR99) per tutti i Beni soggetti alle normative statunitensi sul controllo delle (ri)esportazioni. Il Fornitore dovrà notificare immediatamente all'Acquirente qualsiasi modifica dei numeri dell'elenco delle esportazioni (compreso l'ECCN) derivante da modifiche tecniche o da modifiche della legge applicabile o da una dichiarazione ufficiale di un ente regolatorio.
- 4.3 Il Fornitore dovrà attuare le misure più opportune per il proprio modello di *business* al fine di rendere sicura la catena di fornitura, come definito dal quadro normativo *WCO SAFE Framework of Standards* e, in particolare, allo scopo di assistere l'Acquirente nell'adozione delle misure necessarie ad ottenere l'autorizzazione come Operatore Economico Autorizzato (*Authorized Economic Operator*, AEO). Il Fornitore dovrà dare prova adeguata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autorizzazioni o dichiarazioni, quali dichiarazioni di sicurezza, dichiarazioni nell'ambito di C-TPAT o programmi analoghi) e l'Acquirente, o una terza parte incaricata dal medesimo, avrà il diritto di esaminare le prove del Fornitore presso i locali di quest'ultimo ai sensi del presente articolo.
- 4.4 Il Fornitore informerà l'Acquirente dell'origine non preferenziale dei Beni e indicherà tale origine nella fattura. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà rilasciare un certificato di origine dei Beni. Il Fornitore garantisce di fornire informazioni dettagliate sull'origine preferenziale richiesta e di allegare il certificato di origine richiesto a tutte le consegne provenienti da qualsiasi Stato aderente ad un accordo di libero scambio o ad un accordo preferenziale. Per le consegne all'interno dell'Unione Europea, il Fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di fornitura a lungo termine in conformità

- con il regolamento attuativo dell'Unione Europea applicabile entro un termine di 21 (ventuno) giorni dalla richiesta dell'Acquirente. Per le prime consegne, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto le informazioni sull'origine non preferenziale e preferenziale, al più tardi al momento della prima consegna. Il Fornitore dovrà notificare le modifiche successive all'Acquirente tempestivamente e per iscritto.
- 4.5 Per le consegne transfrontaliere, il Fornitore dovrà allegare alla consegna tutti i documenti richiesti, quali la fattura commerciale, la bolla di consegna e tutte le informazioni necessarie per redigere una dichiarazione doganale di importazione completa e corretta. Per l'emissione delle fatture si dovrà tenere conto di quanto segue:
- i costi non inclusi nel prezzo dei Beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di ricerca e sviluppo, licenza, *tooling*, spedizione) devono essere elencati separatamente e in aggiunta al prezzo dei Beni;
 - in caso di consegne gratuite, il Fornitore dovrà indicare nella fattura proforma un valore che rifletta il prezzo equo di mercato dei Beni e aggiungere la dicitura "Solo ai fini doganali".
- 4.6 Il Fornitore dovrà sostenere l'Acquirente con tutti i mezzi disponibili al fine di ridurre o limitare al minimo gli obblighi di pagamento dell'Acquirente relativi ai dazi doganali o ai costi di sdoganamento.
- 4.7 Salvo diversi accordi contenuti nei documenti di consegna o di offerta, qualsiasi trasferimento transfrontaliero di *software*, *know-how* relativo al *software*, tecnologia o altri dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati cartografici) dovrà avvenire esclusivamente per via elettronica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: via *e-mail* o mediante *download*). La presente clausola non si applica al *software* integrato (cioè al *software* fisicamente incorporato nell'*hardware*).
- 4.8 Qualora il Fornitore risulti inadempiente ai propri obblighi di cui agli artt. da 4.1 a 4.5, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il contratto, fatto salvo ogni altro rimedio allo stesso spettante in caso di inadempimento del Fornitore.
- 5. Consegna.**
- 5.1 Il luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna del Fornitore è quello in cui le Parti hanno concordato che i Beni debbano essere consegnati.
- 5.2 Le consegne ripartite di Beni e le prestazioni parziali di servizi non sono consentite, salvo che non siano state espressamente concordate in anticipo dalle Parti.
- 5.3 Insieme ai Beni, il Fornitore è tenuto a consegnare anche tutta la documentazione necessaria e idonea al loro utilizzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: istruzioni e manuali operativi, manuali di installazione e montaggio, certificati di garanzia).
- 5.4 Se il Fornitore è incaricato del montaggio o dell'installazione, dovrà sostenere tutti i connessi oneri, come le spese di viaggio, i costi relativi alla strumentazione e le indennità giornaliere.
- 5.5 Le date e i periodi di consegna concordati sono vincolanti per il Fornitore. Il rispetto delle date e dei periodi di consegna concordati sarà determinato in base al momento in cui i Beni sono messi a disposizione dell'Acquirente presso il luogo di consegna ai sensi dell'Incoterm applicabile.
- 5.6 Ferma la responsabilità del Fornitore, ai sensi di legge o di contratto, per il ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà comunicare immediatamente all'Acquirente qualsiasi circostanza prevedibile che possa impedirgli di effettuare la consegna nei tempi prestabiliti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi relativi alla produzione, alla fornitura dei materiali precursori, al rispetto delle tempistiche concordate).
- 5.7 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, del proprio obbligo di puntuale consegna dei Beni, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto alla stessa spettante per detto inadempimento, avrà il diritto di richiedere una penale pari allo 0,25% del valore dei Beni per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo pari al 5% del valore totale dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La somma pagata dal Fornitore a titolo di penale sarà detratta dalla quantificazione del maggior danno subito dall'Acquirente.
- 5.8 L'accettazione incondizionata, da parte dell'Acquirente, di una consegna in ritardo non costituisce rinuncia ad alcun diritto

dell'Acquirente nascente dalla ritardata consegna.

6. Software integrato nei Beni.

- 6.1 Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza illimitata e a livello mondiale per l'utilizzo di qualsiasi *software* integrato nei Beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: duplicazione, caricamento e/o esecuzione del *software*).
- 6.2 L'Acquirente avrà il diritto di concedere sublicenze o altrimenti trasferire il diritto di utilizzare il *software* integrato nei Beni, anche in qualsiasi altra forma, alle sue Consociate (con il termine "Consociata" intendendosi qualsiasi entità che controlla l'Acquirente o è da esso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile), nonché ai propri subappaltatori che sono incaricati di fabbricare i suoi prodotti e che pertanto necessitano del diritto di utilizzare il *software*. L'Acquirente potrà inoltre distribuire il *software* ai clienti come parte di un prodotto *hardware*, compresa la relativa sublicenza d'uso, nella misura in cui ciò sia necessario per l'utilizzo del prodotto *hardware* medesimo. L'Acquirente avrà inoltre il diritto di effettuare delle copie del *software* per scopi di *back-up* e archiviazione.

7. Servizi.

- 7.1 In caso di contratti conclusi per l'acquisto di servizi, il Fornitore dovrà attenersi agli *standard* di servizio, alle specifiche e alle finalità convenute con l'Acquirente. In ogni caso, il rispetto di detti *standard* di servizio, specifiche e finalità non esonera il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economiche e tecnicamente esenti da difetti. Il Fornitore informerà tempestivamente l'Acquirente qualora gli *standard* di servizio, le specifiche o le finalità concordate si pongano in conflitto con la soluzione che deve essere fornita e ogniqualevolta, nel caso specifico, si ritenga necessaria ovvero opportuna un'aggiunta o una variazione dei servizi. I servizi, aggiuntivi ovvero variati, effettuati dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente non costituiscono adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore.
- 7.2 Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi convenuti con professionalità, diligenza, competenza e tempestività. Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le norme stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dalle linee guida, nonché dalle procedure e dalle *best practices* applicabili. Nell'esecuzione degli ordini relativi a servizi di ingegneria, il servizio dovrà mirare a facilitare i lavori di manutenzione e/o ispezione.
- 7.3 L'accettazione dei servizi resi dal Fornitore avverrà solo previa approvazione dell'intera prestazione. Il pagamento di prestazioni parziali di servizi o l'utilizzo di servizi parziali da parte dell'Acquirente non costituisce accettazione dei servizi stessi.
- 7.4 A meno che l'Acquirente non vi abbia espressamente acconsentito per iscritto, il Fornitore non è autorizzato a cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi in favore dell'Acquirente medesimo. In caso di cessione o subappalto con il consenso dell'Acquirente, i subappaltatori saranno vincolati dagli obblighi nascenti dalle presenti Condizioni e da qualsiasi altro successivo accordo correlato – obblighi di cui il Fornitore otterrà l'esecuzione a propria esclusiva cura e spese – e il Fornitore sarà responsabile degli atti e delle omissioni dei suoi subappaltatori, come se si trattasse di atti e omissioni suoi propri.
- 8. Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.**
- 8.1 Fatta eccezione per la tecnologia che il Fornitore, presentando idonea documentazione giustificativa, possa dimostrare essere di sua proprietà ovvero essere stata da esso creata o scoperta senza l'utilizzo di informazioni riservate dell'Acquirente, nonché per le informazioni o le tecnologie su cui il Fornitore vanta diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi invenzione, processo, modello, bozza, disegno, descrizione, calcolo, sviluppo, ricerca o attività sperimentale, che sia stata messa in pratica per la prima volta nel corso delle attività del Fornitore (e/o dei suoi subappaltatori) in connessione con il suo rapporto contrattuale con l'Acquirente, sarà di proprietà esclusiva dell'Acquirente stesso e sarà considerata di natura riservata.

- 8.2 In tal caso, nessun compenso sarà dovuto al Fornitore, che avrà diritto solo al pagamento del prezzo concordato.
- 8.3 Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per consegnare all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo o al più tardi al completamento dell'ordine, qualsiasi invenzione, processo, modello, bozza, disegno, descrizione, calcolo, sviluppo, attività di ricerca e sperimentazione, unitamente agli originali dei relativi documenti.
- 8.4 Tutti i documenti messi a disposizione dall'Acquirente al Fornitore nel corso delle attività di quest'ultimo (e/o dei suoi subappaltatori) in connessione con il rapporto contrattuale in essere con l'Acquirente rimarranno di proprietà dell'Acquirente stesso, saranno conservati con cura dal Fornitore in un luogo sicuro e restituiti all'Acquirente al più tardi al completamento dell'ordine. Si esclude qualsiasi diritto del Fornitore di conservarli.
- 9 Forza maggiore.**
- 9.1 Qualora il ritardato ovvero mancato adempimento delle obbligazioni di una delle Parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: di consegna o di accettazione della consegna dei Beni) sia dovuto ad una causa di forza maggiore (come definita dalla versione più recente della "Clausola di Forza Maggiore ICC"), tale Parte sarà esonerata dall'adempimento della propria obbligazione per l'intera durata della causa di forza maggiore.
- 9.2 Nel caso in cui una causa di forza maggiore si protragga per più di 3 mesi, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il contratto, purché un adeguamento del medesimo non sia possibile. In caso di risoluzione, il corrispettivo già pagato dovrà essere immediatamente rimborsato.
- 9.3 Qualora il ritardato ovvero mancato adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di consegnare i beni o prestare i servizi sia dovuto ad una causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà immediatamente provvedere a notificare all'Acquirente tale circostanza, fornendone contestualmente le opportune prove documentali, compresa qualsiasi documentazione supplementare richiesta dall'Acquirente. Al fine di migliorare la resilienza della catena di fornitura, il Fornitore si impegna ad implementare adeguati piani di mitigazione e strategie concertate di adattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: doppio approvvigionamento, utilizzo di più siti produttivi, ricorso a subfornitori indicati dall'Acquirente), e a cooperare con l'Acquirente per superare l'evento di forza maggiore. In ogni caso, il Fornitore non potrà adottare misure o intraprendere azioni senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- 10 Vizi materiali dei Beni.**
- 10.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni, i diritti e gli obblighi delle Parti in caso di vizi materiali dei Beni consegnati sono disciplinati dalla legge.
- 10.2 Ferma restando la responsabilità del Fornitore in caso di consegna di Beni non conformi ai sensi di legge o di contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Acquirente qualsiasi circostanza che egli prevede possa impedirgli di consegnare Beni del livello qualitativo concordato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi relativi alla produzione, alla fornitura di materiali precursori, al rispetto delle tempistiche concordate).
- 10.3 L'Acquirente eseguirà un'ispezione sulla qualità e quantità dei Beni in entrata ricevuti dal Fornitore non appena possibile dopo la consegna. L'ispezione dei Beni in entrata è limitata alla verifica dei danni apparenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni provocati da o durante il trasporto) e delle incongruenze nell'identità e quantità dei Beni. La qualità, la quantità, il peso e la misura dei Beni identificati dall'Acquirente durante l'ispezione dei Beni in entrata determineranno il rispetto, da parte del Fornitore, dei valori contrattualmente convenuti, ferma la possibilità per il Fornitore di provare qualità, quantità, peso e misura diversi da quelli indicati dall'Acquirente.
- 10.4 L'Acquirente ha il diritto di rifiutare qualsiasi Bene che risulti non conforme. Di tale non conformità l'Acquirente darà notizia scritta al Fornitore non appena possibile dopo averla riscontrata. Per l'effetto, il Fornitore rinuncia ad ogni eccezione di tardiva notifica dei difetti.
- 10.5 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, del proprio obbligo di consegnare Beni conformi, l'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà scegliere la prestazione del Fornitore che, a propria esclusiva discrezione, ritenga più idonea a porre rimedio alla non conformità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riparazione del Bene ovvero la consegna di un Bene sostitutivo). Il Fornitore sarà tenuto a farsi carico di tutti i costi, sostenuti dal Fornitore stesso ovvero dall'Acquirente, relativi alla prestazione scelta per rimediare alla non conformità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ispezione ed individuazione dei Beni difettosi, esame e analisi del difetto, assemblaggio, disassemblaggio, materiali, manodopera, trasporto, consegna, installazione). Il Fornitore ha il diritto di rifiutare il tipo di prestazione scelta dall'Acquirente solo laddove dimostri, con ragionevole soddisfazione di quest'ultimo, che tale prestazione risulterebbe eccessivamente onerosa.
- 10.6 Qualora l'Acquirente richieda al Fornitore di effettuare la riparazione dei Beni difettosi e il Fornitore non proceda alla riparazione entro un periodo di tempo ragionevole, l'Acquirente avrà il diritto di riparare i Beni in proprio o di farli riparare da terzi a spese del Fornitore. Qualora l'Acquirente richieda al Fornitore la consegna di Beni sostitutivi e il Fornitore non consegni tali Beni entro un periodo di tempo ragionevole, l'Acquirente avrà il diritto di acquistarli da terzi a spese del Fornitore.
- 10.7 In tutti i casi in cui contesti di aver ricevuto Beni affetti da vizi, l'Acquirente avrà il diritto di sospendere il pagamento dei Beni viziati, fatto salvo ogni altro rimedio allo stesso spettante per legge o contratto in caso di inadempimento del Fornitore. In nessun caso l'avvenuto pagamento, da parte dell'Acquirente, di Beni non conformi potrà costituire una rinuncia ai diritti allo stesso spettanti in caso di inadempimento, da parte del Fornitore, del proprio obbligo di consegnare Beni conformi.
- 10.8 L'Acquirente ha il diritto di compensare i propri debiti nei confronti del Fornitore con qualsiasi importo che l'Acquirente ritenga in buona fede che gli sia dovuto dal Fornitore a causa dell'inadempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegnare Beni conformi.
- 10.9 Il Fornitore sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare Beni conformi commesso dai propri subfornitori, come se si trattasse di un suo inadempimento.
- 10.10 Le disposizioni di cui al presente art. 10 che fanno riferimento alla "consegna di Beni" sono da considerare applicabili anche alla "prestazione di servizi", secondo la definizione collettiva di "Beni" di cui all'art. 1.
- 10.11 Nella misura in cui i clienti dell'Acquirente (generalmente produttori di autoveicoli) utilizzano una procedura basata su *standard* di mercato o una procedura analoga (che è comune nell'industria automobilistica) per determinare e liquidare le richieste di garanzia rivolte all'Acquirente in caso di prodotto difettoso, la stessa procedura si applicherà anche al rapporto tra l'Acquirente e il Fornitore se il difetto è attribuibile ai Beni consegnati da quest'ultimo.
- 11 Vizi giuridici dei Beni. Diritti di proprietà intellettuale di terzi.**
- 11.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni, i diritti e gli obblighi delle Parti in caso di difetto di titolarità della proprietà dei Beni consegnati sono disciplinati dalla legge.
- 11.2 Il Fornitore è tenuto a consegnare Beni che non siano oggetto di diritti o pretese di terzi basati sulla proprietà industriale, sul diritto d'autore o su altri diritti di proprietà intellettuale (di seguito denominati "Diritti di Proprietà Intellettuale").
- 11.3 L'Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore qualsiasi pretesa di terzi per asserite violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, derivanti dall'uso dei Beni, che potrebbe essere avanzata nei confronti dell'Acquirente, delle sue Consociate e/o di terzi utilizzatore dei Beni (di seguito "Rivendicazione di Proprietà Intellettuale"). L'Acquirente dovrà dare tale comunicazione entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui è venuto a conoscenza della

- possibilità di una Rivendicazione di Proprietà Intellettuale, specificandone la natura.
- 11.4** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, le sue Consociate e i terzi che utilizzano i Beni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare loro da qualsivoglia Rivendicazione di Proprietà Intellettuale avanzata nei loro confronti da terzi. Il Fornitore dovrà svolgere indagini, difese e in ogni altro modo gestire ciascuna Rivendicazione di Proprietà Intellettuale e, su richiesta dell'Acquirente, assistere quest'ultimo nella sua indagine, difesa o gestione di tale Rivendicazione. Tutti i costi, le spese e i pagamenti, a titolo di risarcimento del danno e anche transattivo, in cui l'Acquirente, le sue Consociate e qualsiasi terzo utilizzatore dei Beni dovessero incorrere a causa di una Rivendicazione di Proprietà Intellettuale saranno posti a carico del Fornitore.
- 12 Richieste di terzi per responsabilità da prodotto. Campagna di richiamo.**
- 12.1** L'Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore qualsiasi richiesta che potrebbe essere avanzata da terzi nei confronti dell'Acquirente, delle sue Consociate e/o di terzi utilizzatori dei Beni, per danni causati da asseriti difetti nei Beni stessi (di seguito "Richieste per Responsabilità da Prodotto"). L'Acquirente dovrà dare tale comunicazione entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui è venuto a conoscenza di una Richiesta per Responsabilità da Prodotto, specificandone la natura.
- 12.2** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, le sue Consociate e i terzi utilizzatori dei Beni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare loro da qualsivoglia Richiesta per Responsabilità da Prodotto avanzata nei loro confronti da terzi. Il Fornitore dovrà svolgere indagini, difese e in ogni altro modo gestire ciascuna Richiesta per Responsabilità da Prodotto e, su richiesta dell'Acquirente, assistere quest'ultimo nella sua indagine, difesa o gestione di tale Richiesta. Tutti i costi, le spese e i pagamenti, a titolo di risarcimento del danno e anche transattivo, in cui l'Acquirente, le sue Consociate e qualsiasi terzo utilizzatore dei Beni dovessero incorrere a causa di una Richiesta per Responsabilità da Prodotto saranno posti a carico del Fornitore.
- 12.3** Qualora l'Acquirente stabilisca che è necessaria una campagna di richiamo per porre rimedio ai difetti presenti nei Beni, dovrà informare tempestivamente il Fornitore prima di iniziata, sempre che ciò sia ragionevolmente praticabile.
- 12.4** L'Acquirente si riserva il diritto di determinare tutti gli aspetti della campagna di richiamo, compreso il momento in cui condurla e la sua attuazione. In ogni caso, l'Acquirente dovrà motivare la scelta di condurre una campagna di richiamo ed esaminare le informazioni presentate dal Fornitore. In caso di una campagna di richiamo, il Fornitore dovrà collaborare con l'Acquirente al fine di contribuire a contenere i costi e le spese che ne derivano.
- 12.5** Il Fornitore dovrà rispondere di tutte le spese e i costi relativi ad una campagna di richiamo causata dai difetti nei Beni.
- 13 Clausola risolutiva espressa. Recesso.**
- 13.1** Ogni contratto stipulato tra il Fornitore e l'Acquirente durante la vigenza e ai sensi delle presenti Condizioni potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dai seguenti disposti delle Condizioni medesime: artt. da 4.1 a 4.5 (Controllo delle esportazioni e operazioni doganali), art. 5.2 (Consegna), art. 7.1 (Servizi), art. 17.11 e 17.12 (Compliance).
- 13.2** L'Acquirente potrà recedere da ogni contratto stipulato tra esso e il Fornitore durante la vigenza e ai sensi delle presenti Condizioni qualora il Fornitore si trovi in una situazione di crisi o di insolvenza, così come definite dall'art. 2, comma 1 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (in materia di crisi d'impresa e di insolvenza), ovvero si avvalga di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza oppure sia sottoposto ad una delle procedure di liquidazione previste dal medesimo Decreto Legislativo n. 14/2019.
- 14 Esecuzione della prestazione del Fornitore presso lo stabilimento dell'Acquirente.**
- 14.1** Il Fornitore che, per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, debba eseguire lavori e processi, in tutto o in parte, presso lo stabilimento dell'Acquirente è tenuto a rispettare le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le linee guida interne dell'Acquirente.
- 14.2** Il Fornitore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile che garantisca il rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle direttive e linee guida interne dell'Acquirente, e che supervisioni e controlli qualsiasi lavoro e processo svolto dai dipendenti o dai subappaltatori del Fornitore presso lo stabilimento dell'Acquirente. Prima di iniziare il lavoro presso lo stabilimento dell'Acquirente, il referente responsabile del Fornitore dovrà cooperare con un coordinatore nominato dall'Acquirente al fine di procedere alla valutazione dei rischi e all'adozione delle conseguenti cautele ritenute opportune.
- 14.3** Il Fornitore è tenuto ad impiegare esclusivamente dipendenti e subappaltatori pienamente qualificati e attrezzati per il lavoro da svolgere presso lo stabilimento dell'Acquirente. Il Fornitore rimarrà l'unico responsabile della formazione dei propri dipendenti e subappaltatori, della garanzia della loro salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'eliminazione dei rischi per i terzi.
- 14.4** Qualsiasi incidente che dovesse verificarsi presso lo stabilimento dell'Acquirente in connessione con i lavori e i processi svolti dai dipendenti e dai subappaltatori del Fornitore dovrà essere immediatamente segnalato all'Acquirente. L'Acquirente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti occorsi ai dipendenti e ai subappaltatori del Fornitore impiegati presso lo stabilimento dell'Acquirente medesimo né dei danni causati a terzi da tali dipendenti e subappaltatori del Fornitore.
- 15 Beni in comodato d'uso.**
- 15.1** Contenitori, imballaggi speciali, nonché materiali, parti e/o altri beni di proprietà dell'Acquirente possono essere messi a disposizione o nel controllo del Fornitore per il loro utilizzo in connessione con i Beni, a titolo oneroso ovvero gratuito (di seguito denominati "Beni in Comodato d'Uso").
- 15.2** I Beni in Comodato d'Uso rimangono di proprietà dell'Acquirente, ma il rischio di perdita di, e di danno a, detti Beni si trasferisce al Fornitore durante il periodo in cui essi sono messi a disposizione o nel controllo di quest'ultimo.
- 15.3** Qualora i Beni in Comodato d'Uso vengano impiegati nel processo di produzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavorazione conto terzi), la trasformazione e la combinazione di tali Beni da parte del Fornitore potrà avere luogo solo per conto dell'Acquirente. L'Acquirente acquisirà la proprietà dei prodotti risultanti dalla trasformazione e pagherà solo il lavoro del Fornitore. In caso di combinazione dei Beni in Comodato d'Uso con altri beni, l'Acquirente acquisirà la comproprietà dei prodotti risultanti da tale combinazione. In tal caso, la quota di proprietà dell'Acquirente sarà determinata dal rapporto tra il valore del Bene in Comodato d'Uso (calcolato in base all'importo finale della fattura, IVA inclusa) e il valore del prodotto risultante dalla sua combinazione con l'altro bene al momento della combinazione stessa. L'Acquirente pagherà il lavoro del Fornitore e il costo dell'altro bene e acquisirà la piena proprietà del prodotto al momento del pagamento.
- 15.4** Lo stoccaggio, l'ispezione e la manutenzione di qualsiasi prodotto in comproprietà dovranno essere effettuati dal Fornitore in buona fede e in modo tempestivo.
- 15.5** Se i Beni in Comodato d'Uso sono stati messi a disposizione o nel controllo del Fornitore dietro pagamento e il Fornitore non ha pagato il corrispettivo stabilito, l'Acquirente, oltre a mantenere la proprietà o la comproprietà sui prodotti fabbricati utilizzando i Beni in Comodato d'Uso, avrà il diritto di compensare con il proprio credito la somma dovuta al Fornitore per i tali prodotti.
- 16 Riservatezza e non divulgazione.**

- 16.1** Il Fornitore manterrà strettamente confidenziale qualsivoglia informazione, di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnica, commerciale, organizzativa), in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in forma scritta, orale, visiva, così come ogni altra forma di conoscenza o esperienza; su supporto elettronico, magnetico, digitale) che esso abbia appreso, direttamente o indirettamente, in connessione all'esecuzione delle prestazioni in favore dell'Acquirente, indipendentemente dal fatto che detta informazione sia stata espressamente qualificata come "confidenziale" o meno (d'ora in avanti le "Informazioni Riservate").
- 16.2** Il Fornitore si impegna ad astenersi dalla divulgazione delle Informazioni Riservate a soggetti terzi diversi dai propri legali rappresentanti, dirigenti, dipendenti, Consociate (purché non dirette concorrenti dell'Acquirente), consulenti e subappaltatori che abbiano una stretta necessità di conoscere le Informazioni Riservate ai fini dell'esecuzione della prestazione del Fornitore e che sono soggetti ad obblighi di riservatezza nei confronti di quest'ultimo, relativamente alle informazioni apprese in connessione all'esecuzione di detta prestazione, non meno stringenti di quelli che vincolano il Fornitore medesimo nei confronti dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna ad esigere, a propria esclusiva cura e spese, che i propri legali rappresentanti, dirigenti, dipendenti, Consociate, consulenti e subappaltatori rispettino gli obblighi di riservatezza assunti.
- 16.3** Non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni che: (i) sono ovvero divengono pubbliche per ragioni diverse dall'inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente art. 16; (ii) erano già legittimamente nella disponibilità del Fornitore su base non confidenziale prima che quest'ultimo ne venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta all'Acquirente; (iii) sono apprese dal Fornitore da soggetti terzi non vincolati da obblighi di confidenzialità nei confronti dell'Acquirente; (iv) sono state indipendentemente sviluppate dal Fornitore senza fare uso delle, o riferimento alle, Informazioni Riservate; oppure (v) devono essere divulgate per legge ovvero per ordine di un organo giurisdizionale, governativo o regolatorio, purché, in tal caso, il Fornitore ne dia all'Acquirente tempestiva comunicazione scritta prima della divulgazione e collabori con l'Acquirente ai fini dell'ottenimento di un provvedimento cautelare o di altra misura che ne minimizzi la diffusione.
- 16.4** L'Acquirente non è soggetto ad alcun obbligo di divulgare al Fornitore Informazioni Riservate. Le Informazioni Riservate sono apprese dal Fornitore "così come sono" e senza alcuna garanzia, né espressa né implicita, da parte dell'Acquirente in merito alla loro accuratezza e completezza. L'Acquirente conserverà i diritti esclusivi di proprietà industriale e intellettuale sulle Informazioni Riservate e nessuna licenza sarà concessa al Fornitore, né espressamente né implicitamente, per l'utilizzo delle stesse. Nessuna licenza potrà altresì in alcun modo considerarsi concessa al Fornitore per l'utilizzo di Informazioni Riservate che dovessero essere oggetto dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate, duplicate o riprodotte, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, in assenza del quale il Fornitore non potrà altresì condurre alcuna osservazione, studio, smontaggio e/o test (c.d. ingegneria inversa) di prodotti, componenti e altri oggetti ricevuti dall'Acquirente che non siano stati resi disponibili al pubblico. Il Fornitore non è autorizzato a disassemblare ovvero decompilare il *software* ricevuto dall'Acquirente né a tradurlo in una diversa forma di codice.
- 16.5** In caso di perdita, diffusione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate ovvero altro inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente art. 16, il Fornitore si obbliga ad informare immediatamente l'Acquirente e ad assisterlo in ogni ragionevole modo per recuperare le Informazioni Riservate ovvero ottenerne la cancellazione e per prevenire ogni ulteriore diffusione o uso non autorizzati. Fermo ogni altro rimedio spettante per legge o contratto all'Acquirente, quest'ultimo avrà diritto ad agire per ottenere tutela cautelare ovvero altro provvedimento giudiziale in caso di violazione, ovvero pericolo attuale di violazione, da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza previsti dal presente art. 16.
- 16.6** Il Fornitore si obbliga a trattare e conservare con cura tutti i documenti e gli altri supporti, materiali e immateriali, che contengano, incorporino o rappresentino le Informazioni Riservate e a restituirli all'Acquirente ovvero certificarne documentalmente la distruzione, a semplice richiesta dell'Acquirente medesimo.
- 16.7** Nessun Bene fornito dal Fornitore sulla base di Informazioni riservate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, modelli) e/o utilizzando attrezzature o copie di attrezzature dell'Acquirente potrà essere usato dal Fornitore per le proprie attività né offerto ovvero fornito a terzi.
- 17 Compliance.**
- 17.1** L'Acquirente si attiene a principi di integrità e a *standard* di comportamento etico, che incoraggia tutti i suoi legali rappresentanti, dirigenti e impiegati a seguire, ed ha adottato direttive e linee guida che garantiscono il rispetto degli *standard* ESG in azienda.
- 17.2** L'Acquirente considera il rispetto di tali *standard* di fondamentale importanza nei suoi rapporti commerciali con i fornitori e, per il tramite della filiera, con i consumatori finali ed il pubblico.
- 17.3** Il Fornitore riconosce che il rispetto, da parte sua, di detti *standard* è una condizione essenziale per l'avvio ed il mantenimento della relazione contrattuale con l'Acquirente.
- 17.4** Il Fornitore si obbliga a non offrire o dare, ovvero richiedere o accettare, danaro o altra utilità, omaggio o beneficio, in violazione delle vigenti norme anti-corruzione, né nel corso dei propri affari con privati né nei rapporti con pubblici ufficiali.
- 17.5** Il Fornitore si obbliga a non stipulare accordi né a partecipare a pratiche concertate che abbiano finalità restrittive e/o distorsive della concorrenza in violazione delle vigenti norme *antitrust*.
- 17.6** Il Fornitore garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro e di salario minimo. Il Fornitore garantisce inoltre di corrispondere ai propri lavoratori dipendenti salari equi e di remunerare equamente il lavoro prestato senza distinzioni di sorta. A semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornirà la prova di agire nel rispetto delle predette disposizioni di legge e, in caso di violazione delle stesse, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risarcimenti, costi, spese, ivi comprese quelle di assistenza tecnica e legale, sanzioni, multe) che possa derivargli da qualsivoglia pretesa a qualsiasi titolo avanzata nei suoi confronti da terzi in ragione di tale violazione.
- 17.7** Il Fornitore garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, trattamento dei dipendenti e protezione dei diritti umani. Il Fornitore garantisce inoltre il rispetto di quanto previsto nel Codice di Condotta per i *Partner* Commerciali dell'Acquirente, che il Fornitore dichiara essere stato messo a sua disposizione, e dei principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (www.unglobalcompact.org) in tema di protezione dei diritti umani, dell'occupazione e dell'ambiente, di abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato, di eliminazione delle discriminazioni.
- 17.8** Il Fornitore garantisce, nella propria catena di fornitura, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di "minerali di guerra" (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dell'Unione Europea: il Regolamento (EU) 2017/821; nell'ambito degli Stati Uniti d'America: la Sezione 1502 del *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Act* del 2010).
- 17.9** Al fine di ridurre gli effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente, il Fornitore garantisce di aver implementato e si impegna ad ulteriormente sviluppare un sistema di gestione ambientale in conformità con quanto previsto dalla norma tecnica ISO 14001 o similare.
- 17.10** Il Fornitore garantisce che i medesimi obblighi di cui ai precedenti art. da 17.4 a 17.9 saranno rispettati anche dai propri subfornitori.
- 17.11** Il Fornitore accetta di sottoporsi a verifiche riguardanti la conformità ai requisiti indicati nel presente art. 17 e a fornire

risposte entro un ragionevole periodo di tempo. In caso di sospetta violazione, da parte del Fornitore o da uno dei suoi subfornitori, degli obblighi di cui ai precedenti artt. da 17.4 a 17.10, il Fornitore provvederà tempestivamente ad indagare e ad informare l'Acquirente delle azioni investigative intraprese e delle conclusioni raggiunte. Se il sospetto si rivela fondato, il Fornitore dovrà, entro un ragionevole periodo di tempo, informare l'Acquirente delle misure aziendali adottate per evitare future violazioni. La mancata adozione di dette misure aziendali entro un termine ragionevole costituirà un grave inadempimento delle obbligazioni del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni e l'Acquirente, fermo ogni altro rimedio allo stesso spettante per legge o contratto, avrà diritto di risolvere ogni contratto con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

- 17.12** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'Acquirente ha adottato un proprio Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), nonché un Codice Etico e un Codice di Condotta Commerciale, che dichiara essere tutti stati messi a sua disposizione, e si impegna ad agire in conformità con le disposizioni contenute in tali documenti e a verificarne periodicamente, per tutta la durata del rapporto contrattuale con l'Acquirente, eventuali revisioni, aggiornamenti e/o modifiche. Qualsiasi violazione, da parte del Fornitore, delle disposizioni contenute in tali documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni. In presenza di tale grave inadempimento, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere ogni contratto con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

18 Foro esclusivamente competente. Disposizioni finali.

- 18.1** Le Parti pattuiscono che tutte le controversie, di natura contrattuale ovvero extracontrattuale, inerenti, derivanti e/o comunque connesse alle presenti Condizioni e ai contratti correlati, e in ogni caso all'esecuzione delle prestazioni del Fornitore, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 18.2** Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni risulti totalmente o parzialmente invalida e/o inefficace, questo non pregiudicherà le restanti disposizioni delle medesime Condizioni, che rimarranno valide ed efficaci. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni risultate invalide e/o inefficaci con disposizioni valide e/o efficaci ai sensi di legge e il più possibile conformi ai loro intenti negoziali originari.